

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI SPECIFICATAMENTE INDIVIDUATI

(Del. C.P. n. 25/09; 64/09; 114/09)

Art. 1 FINALITÀ

1. In deroga alle disposizioni stabilite dai regolamenti provinciali in materia di contributi, la Provincia può concedere ai sensi dell'art. 13 della L.r. 10/91, contributi finanziari ordinari e straordinari specificatamente individuati a sostegno di iniziative di particolare rilevanza riconducibili alle finalità stabilite dal presente Regolamento.

Art. 2 SETTORI DI INTERVENTO

Eventi ordinari e/o iniziative straordinarie di particolare rilievo in relazione alle quali l'ausilio finanziario della Provincia possa contribuire alla crescita e valorizzazione dei valori culturali e turistici della comunità amministrata.

Art. 3 BENEFICIARI

1. Possono beneficiare dei contributi ordinari o straordinari specificatamente individuati:
 - a) Enti Pubblici;
 - b) Organizzazioni legalmente costituite che perseguono statutariamente finalità di interesse generale senza scopo di lucro.
2. Non possono beneficiare dei citati contributi le Organizzazione partitiche e i movimenti a queste riconducibili.
3. La Giunta Provinciale per le finalità di cui all'art. 2, su proposta degli Assessori alla Cultura e al Turismo provvede, in conformità agli indirizzi contenuti nella relazione previsionale e programmatica (R.P.P.) che accompagna il bilancio, alla redazione di un calendario degli eventi meritevoli di contributo e, di conseguenza, all'iscrizione dei capitoli di spesa nel P.E.G., indicando i motivi che giustificano la concessione del contributo e l'individuazione del beneficiario.

Art. 4 ISTANZE DI CONTRIBUTO ORDINARIO

1. Le domande di contributo ordinario devono pervenire all'ufficio protocollo generale della Provincia, corredate da una relazione illustrativa dell'iniziativa da realizzare, entro e non oltre il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque entro la data di approvazione dello strumento finanziario a cura del Consiglio Provinciale.
2. Nella predetta relazione devono essere evidenziate le spese preventivate, le risorse finanziarie, eventualmente disponibili per la realizzazione dell'iniziativa, ivi comprese le contribuzioni da parte di altri soggetti pubblici e privati ed il conseguente, eventuale, disavanzo preventivato.

Art. 5 TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO

1. L'intervento finanziario della Provincia a sostegno degli eventi previsti all'art.2 può essere determinato:
 - a) in forma percentuale, nei limiti del 50% dello scoperto effettivo;
 - b) in misura corrispondente alla spesa necessaria per la realizzazione dell'evento.

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

L'intervento finanziario della Provincia in ogni caso non può superare, in concorso con altri finanziamenti pubblici o privati in qualunque forma concessi, il 100% dei costi sostenuti per la realizzazione dell'evento.

Art. 6

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

1. Nell'ipotesi di richiesta del contributo ordinario per iniziative o manifestazioni programmate ma ancora da realizzarsi, il Dirigente avvierà il procedimento di concessione del contributo entro i 30 gg. dall'assegnazione delle risorse disponendo, se richiesta, contestualmente un'anticipazione del 30%, da garantire con apposita polizza fidejussoria assicurativa di pari importo, della durata di 180 gg. dalla data di emissione e che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Provinciale.

2. Nel caso in cui allo scadere dei 180 giorni di validità della polizza la manifestazione o attività non si fosse realizzata, dovrà essere ripresentata una relazione che indichi i motivi della mancata realizzazione e l'emissione di nuova polizza fidejussoria, avente le medesime caratteristiche della polizza originaria, da prodursi prima della scadenza dei 180 giorni. Nel caso in cui la manifestazione o l'attività non si realizzasse neppure nei successivi 180 giorni il contributo decade automaticamente.

Art. 7

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Qualora il contributo sia disposto ad iniziativa dell'Amministrazione Provinciale perché correlato ad un evento non programmato né prevedibile, ovvero ad un titolo o merito o risultato acquisito in campo culturale e/o turistico dal destinatario, il Dirigente competente per materia, previo atto d'indirizzo della Giunta Provinciale, avvierà il relativo procedimento invitando il beneficiario ad esprimere formale manifestazione di volontà all'accettazione del contributo verificando, anche mediante richiesta di idonea documentazione, la sussistenza dei motivi per i quali è stato concesso il contributo stesso e disponendone l'erogazione entro 30 gg. dall'acquisizione di quanto richiesto.

Art. 8

PUBBLICIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'INIZIATIVA

1. I beneficiari sono tenuti a riportare sul materiale ed i mezzi di comunicazione utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa il logo e lo stemma della Provincia.

2. La Provincia si riserva di esercitare ogni forma di controllo e vigilanza sul buon andamento dell'iniziativa sostenuta. A tal fine, qualora espressamente richiesto, il beneficiario del contributo dovrà coinvolgere l'Amministrazione Provinciale nei processi organizzativi dell'evento.

Art. 9

RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. La liquidazione dei contributi di cui all'art. 2 è subordinata alla trasmissione entro 90 gg. dalla conclusione dell'iniziativa (o dalla previsione in bilancio se successiva), dell'istanza di liquidazione corredata dalla sotto elencata documentazione:

- a) Relazione illustrativa nella quale siano descritte le modalità di attuazione dell'iniziativa ed il raggiungimento delle finalità enunciate in fase progettuale.
- b) Rendiconto delle spese sostenute e delle entrate, corredate dai documenti giustificativi di spesa, per un valore almeno pari al contributo concesso, nella sola ipotesi di cui all'art. 5 lett. a).

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Detti documenti, in regola con le norme fiscali vigenti in materia andranno prodotti in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi della normativa vigente.

c) Dichiarazione resa ai sensi della vigente normativa sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Associazione attestante:

- Che il contributo concesso è stato utilizzato per le finalità dichiarate ai fini della concessione dello stesso.

- Che i documenti giustificativi di spesa prodotti in copia dichiarata conforme a copertura del contributo concesso, non sono state e non saranno utilizzati per la medesima finalità presso altri Enti.

- Gli Enti ai quali, per la medesima iniziativa sono stati richiesti contributi e l'entità degli stessi eventualmente concessi.

- Che il Legale rappresentante dell'Organizzazione è autorizzato a riscuotere in nome e per conto della stessa, somme da Enti pubblici e privati.

- L'assolvimento degli obblighi pubblicitari stabiliti all'art.8 comma 1.

2. Qualora dal rendiconto emergono maggiori entrate e/o minori spese rispetto a quanto preventivato, l'entità del contributo è proporzionalmente ridotta.

Art. 10

NORMA TRANSITORIA

1. In sede di prima applicazione delle modifiche apportate al presente regolamento, la Giunta Provinciale, in deroga alla procedura disciplinata agli articoli 3 e 4 e previa disponibilità finanziaria, su proposta degli Assessori alla Cultura e al Turismo, può concedere contributi ordinari per iniziative culturali e/o turistiche realizzate nel corso dell'anno 2008 e nel corso dell'anno 2009 dai soggetti di cui all'art. 3 lettere a) e b) a condizione che le relative istanze risultino regolarmente protocollate e siano munite di assenso all'iniziativa manifestato formalmente dal Presidente della Provincia.